

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
della **Coni Servizi S.p.A.**
per l'esercizio 2012

Relatore: Consigliere Ermanno Granelli

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale la Dr.ssa Marina Morgantini

PAGINA BIANCA

nell'adunanza del 6 dicembre 2013;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178, con cui la **CONI Servizi S.p.A.** è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio della Società suddetta, relativo all'esercizio finanziario 2012, nonché le annesse relazioni, trasmesse alla Corte dei conti in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Ermanno Granelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONI Servizi S.p.A. per l'**esercizio 2012**;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2012 è risultato che:

1. l'attività esercitata nel 2012 dalla Coni Servizi S.p.A. è stata caratterizzata da un equilibrio gestionale che ha determinato un utile di esercizio pari a 3.091 migliaia di euro rispetto a 2.813 migliaia di euro del 2011 e il patrimonio netto è passato da 43.755 migliaia di euro nel 2011 a 46.046 migliaia di euro nel 2012;
2. il valore della produzione è passato da 140.360 migliaia di euro dell'esercizio 2011 a 135.533 migliaia di euro dell'esercizio 2012. Il decremento che si è registrato è per lo più dovuto alla diminuzione del corrispettivo del contratto di servizio per 3.472 migliaia di euro rispetto al 2011;
3. i costi della produzione sono passati da a 138.058 migliaia di euro dell'esercizio 2011 a 141.306 migliaia di euro dell'esercizio 2012. L'aumento che si è registrato è

- sostanzialmente dovuto agli oneri per il supporto logistico e organizzativo per la partecipazione della delegazione italiana ai giochi Olimpici di Londra 2012;
4. il risultato d'esercizio 2012, pari a € 3.091.567, è influenzato da proventi di carattere straordinario per loro natura irripetibili (€ 17.695.822).


ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art.7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P . Q . M .

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2012 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della CONI Servizi S.p.A. l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.


ESTENSORE

Ermanno Granelli



PRESIDENTE f.f.

Ernesto Basile



Depositata in segreteria il **13 DIC. 2013**

PER COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luciana Troccoli)
Luciana Troccoli

RELAZIONE sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della **CONI SERVIZI S.p.A.**, per l'esercizio **2011****S O M M A R I O**

Premessa

1. Il quadro ordinamentale
 - 1.1 *L'ordinamento dello sport e la funzione di Coni Servizi S.p.A.*
 - 1.2 *Compensi agli organi*

2. Il contratto di servizio per l'anno 2012

3. La struttura organizzativa e le risorse umane
 - 3.1 *La struttura aziendale*
 - 3.2 *Le risorse umane*

4. I risultati contabili della gestione 2012
 - 4.1 *Stato patrimoniale attivo*
 - Immobilizzazioni immateriali*
 - Immobilizzazione materiali*
 - Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni azionarie*
 - Crediti*
 - 4.2 *Stato patrimoniale passivo*
 - Patrimonio netto*
 - Fondo rischi ed oneri*
 - Debiti*
 - 4.3 *Conto economico*
 - Ricavi*
 - Costi*

5. Considerazioni conclusive

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte riferisce con la presente relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2012, nonché sui fatti più significativi fino all'attualità, di Coni Servizi S.p.A., soggetto giuridico costituito per l'espletamento dei compiti dell'ente pubblico CONI in esecuzione dei programmi e delle linee guida individuate dallo stesso CONI.

Il precedente referto per l'esercizio 2011 è stato pubblicato in Atti parlamentari Leg. 16, Doc. XV n.486.

1. Il quadro ordinamentale

1.1 L'ordinamento dello sport e la funzione di Coni Servizi S.p.A.

Il contesto normativo di riferimento, delineato nell'ambito delle precedenti relazioni sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Coni Servizi S.p.A. continua ad essere individuato nel decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nel decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, che ha modificato ed integrato il precedente decreto, negli artt. 4 e 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nel decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché nell'art. 30-*bis*, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Pertanto, nel quadro della separazione delle funzioni pubbliche e strategiche intestate all'Ente CONI dalle funzioni strumentali riservate alla Coni Servizi S.p.A – che è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed alla quale è stato trasferito il patrimonio immobiliare dell'Ente CONI – resta ferma la missione della Coni Servizi S.p.A. che è quella di creare valore per lo sport italiano:

- migliorando l'efficienza nella gestione del mandato conferito dal CONI;
- consentendo al CONI di poter destinare maggiori contributi economici alle Federazioni Sportive Nazionali;
- fornendo alle Federazioni Sportive Nazionali servizi ad alto valore aggiunto;
- sviluppando il proprio *know-how* nel campo dello sport e delle discipline associate;
- valorizzando il proprio patrimonio di risorse professionali e materiali.

La Coni Servizi S.p.A., inoltre, continua a gestire i Centri Nazionali di Preparazione Olimpica, la Scuola dello Sport, l'Istituto di Medicina e Scienza per lo Sport, a fornire consulenza per l'impiantistica sportiva di alto livello e a sviluppare il progetto di riqualificazione del Parco del Foro Italico (il più importante parco tematico sportivo in Italia).

I rapporti tra Ente CONI e la Società Coni Servizi sono regolati da un contratto di servizio stipulato fra le due strutture, mediante il quale l'Ente CONI – in base agli obiettivi da raggiungere ed ai risultati dell'attività di amministrazione e promozione dello sport in Italia, in considerazione delle competenze e dei fini istituzionali ad esso demandati *ex lege* – definisce le prestazioni che la Società deve fornire ai fini del conseguimento dei suddetti obiettivi e risultati.

La radicale distinzione delle competenze operative si inquadra nella cosiddetta depatrimonializzazione del CONI, in capo al quale permane una funzione di indirizzo, promozione, organizzazione e regolazione, mentre alla società Coni Servizi S.p.A. nuovo soggetto strumentale è riservata l'attività gestoria.

Il potere dell'Ente CONI in merito alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società resta disciplinato dalla legge n. 178/2002 che non prevede espressamente limiti di incompatibilità con altre cariche ricoperte presso l'Ente CONI. Sul punto, giova evidenziare che l'art. 34-*bis* della legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, - a parziale modifica dell'art. 8, comma 4, della legge n. 178/2002 - ha stabilito che, "al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della Società con quelle dell'Ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere". Ed invero per i primi anni di attività della società fino al corrente anno si è data piena applicazione a tale ultima disposizione, con la coincidenza dei titolari delle cariche di presidente e segretario generale dell'Ente CONI, rispettivamente, con quelle di presidente e amministratore delegato della società Coni Servizi S.p.A.

A far data dal 15 maggio 2013, i titolari delle cariche di vertice della Coni Servizi S.p.A. non coincidono più con quelli dell'Ente CONI. A seguito del rinnovo delle cariche dell'Ente CONI deliberato nel corso della riunione del Consiglio Nazionale del CONI del 19 febbraio 2013, l'azionista, in sede di assemblea, ha provveduto a nominare, su designazione della Giunta Nazionale del CONI, intervenuta, ai sensi dell'art. 8, comma 8, della legge n. 178/2002, con deliberazione n. 151 del 14 maggio 2013, il nuovo Presidente della Società ed i nuovi consiglieri. Nella medesima data del 15 maggio 2013 il C.d.A. ha provveduto a nominare l' Amministratore Delegato della Società e, su proposta del neo Amministratore Delegato, il nuovo Direttore Generale.

Con riferimento alla suddetta determinazione assunta dall'assemblea in data 15 maggio 2013, volta a tenere distinte e separate le cariche di vertice dell'Ente CONI e la Coni Servizi S.p.A., si rileva che tale nuovo assetto appare potenzialmente idoneo a rispondere meglio all'esigenza, peraltro segnalata dalla Corte, di attenersi, nello svolgimento delle attività della Società, ai principi di trasparenza e *accountability* e della chiara distinzione dei compiti tra i due enti.

Un aspetto del rapporto tra i due enti che, invece, deve essere segnalato è quello relativo alla mancata coincidenza, sotto il profilo temporale della durata del mandato relativo alle cariche di vertice dell'ente Coni e della Società Coni Servizi S.p.A. E' noto, infatti, che l'attività dell'Ente CONI viene scandita dal cd "quadriennio olimpico". Di tal che non risulta essere particolarmente funzionale a tale tempificazione delle attività

sportive, la durata degli organi societari della Coni Servizi S.p.A. corrispondente ai tre anni stabiliti dal codice civile. Una modifica della normativa primaria in tale direzione (in deroga rispetto a quanto in merito stabilito dalle vigenti disposizioni del codice civile per le società per azioni), volta a consentire la coincidenza temporale – quattro anni - del mandato delle cariche di vertice di entrambi gli enti, permetterebbe di rispondere meglio alle esigenze di coordinamento delle attività dei due enti. Ciò a maggior ragione, in considerazione della recente sopra illustrata distinzione dei rispettivi titolari delle cariche.

Tanto premesso in ordine al quadro ordinamentale, si rappresenta che nel corso del 2012 e nei primi mesi del 2013 sono intervenute alcune disposizioni legislative che hanno interessato direttamente l'organizzazione sportiva.

A tale riguardo si segnalano, in particolare, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cd. decreto sulla "*spending review*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che contiene norme applicabili anche alla CONI Servizi S.p.A., nonché la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Quanto alle disposizioni di cui alla legge n. 135/2012, si fa presente che:

- in base all'art.1, ("Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"), per le categorie merceologiche energia elettrica, gas, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e mobile la società, dall'entrata in vigore della legge, ha seguito come modalità di approvvigionamento le convenzioni o gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., riferendosi anche alle casistiche previste per le gare già svolte prima dell'entrata in vigore del decreto ed ai contratti stipulati tramite un altro committente le cui condizioni economiche fossero più favorevoli;
- in base all'art. 12, comma 90-*bis*, ("Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti territoriali", per il personale alle dipendenze dell'Ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato a Coni Servizi *ex lege* n. 178/2002, si applica fino al 31 dicembre 2013 l'art 30 del d. lgs. n. 165/2001 (mobilità);
- in virtù dell'art. 3, ("Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive"), la Società, già nel mese di luglio 2012, ha provveduto a formalizzare alle controparti con cui intrattiene rapporti di locazione passiva la cessazione dell'applicazione dell'adeguamento ISTAT per l'anno in corso, richiamando

anche il disposto di tale articolo che prevede la riduzione del 15% dei canoni di locazione;

- per effetto dell'art. 5, ("Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni"), comma 7 (buoni pasto), la società ha introdotto dal 1 ottobre 2012 il taglio degli importi dei buoni pasto a favore dei dipendenti a € 7 l'uno, a partire dal valore nominale precedente di € 8,5; per quanto riguarda il divieto del comma 8 (ferie, riposi, permessi) di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, pensionamento, mobilità, ecc.) relativamente a ferie, riposi e permessi ed il divieto del comma 9 (incarichi a personale andato in quiescenza) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle società stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza, la società si è adeguata a tale direttiva.

Infine, circa l'art. 8, comma 3, dal titolo "Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali", l'applicazione della disposizione ha determinato una riduzione a monte dei trasferimenti dello Stato al CONI in funzione della riduzione delle spese per consumi intermedi; tale riduzione è stata in corso d'anno interamente riflessa nei conti di Coni Servizi S.p.A. attraverso la riduzione per € 1.518.000 del corrispettivo del contratto di servizio 2012 tra l'Ente pubblico e la Società.

1.2 Compensi agli organi

Fermo restando il quadro delineato nell'ambito delle precedenti relazioni sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Coni Servizi S.p.A., le indennità spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri, al Presidente del Collegio dei Sindaci ed ai membri del Collegio dei Sindaci non hanno subito alcuna variazione, nell'ambito dell'esercizio 2012, rispetto all'ultima deliberazione assunta in proposito in data 28 aprile 2011, come indicato nella tabella sotto riportata.

L'azionista, infatti, in data 28 aprile 2011, in sede di assemblea ed in fase di nuova nomina degli organi sociali, ha deliberato di rideterminare le suddette indennità anche in funzione di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge n. 69/2009 e dell'art. 6, comma 6, della legge n. 122/2010.

Infatti, l'art. 6, comma 6, della legge n. 122/2010 statuisce che nelle società inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente, in misura totalitaria, alla data

di entrata in vigore del provvedimento, dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'art. 2389, 1 comma, c.c. dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10%, già ridotto ai sensi dell'art. 71 della legge n. 69/2009 del 25%. La disposizione si applica a decorrere dalla prima scadenza del Consiglio o del Collegio successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in questione.

Tale norma è applicabile a Coni Servizi S.p.A. in quanto "società" inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuata dall'ISTAT.

Come già riferito nelle precedenti relazioni, la società Coni Servizi S.p.A., sentito l'azionista, si è dotata, per la definizione e la misurazione degli obiettivi annuali da assegnare al vertice della società medesima, e, più in generale, per l'impostazione dell'architettura metodologica che regoli il sistema di incentivazione, di un Comitato per le remunerazioni.

Tale Comitato, composto da tre membri, è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio 2005 con il compito di formulare proposte al Consiglio per la determinazione dei sistemi di retribuzione variabile riferiti ai consiglieri con deleghe di funzioni, mantenendo all'interno dell'organo amministrativo ogni potere decisionale, e di supportare l'Amministratore Delegato nell'impostazione dell'architettura metodologica dei sistemi di retribuzione variabile riservati all'alta direzione della Società (Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale).

Per ciò che riguarda la determinazione della remunerazione di risultato dei titolari delle funzioni dell'alta direzione della Società, si osserva che l'attuale metodica, come si evince dai documenti metodologici e di valutazione del Comitato di Remunerazione, si fonda sulla definizione di obiettivi oggettivi e misurabili e sulla valutazione del grado di raggiungimento degli stessi. Tali obiettivi e i criteri di misurazione del loro raggiungimento sono stati definiti, con riferimento all'esercizio 2012, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2012.

L'azionista ha provveduto, in sede di assemblea ed in fase di nuova nomina degli organi sociali (28 aprile 2011), ad effettuare una decurtazione del compenso degli amministratori del 35,5%. Tale decurtazione risulta essere lievemente superiore rispetto al taglio del 35% normativamente previsto e determinato dalla somma della riduzione del 10% prevista dall'art.6, comma 6, della legge n. 122 del 2010 e della riduzione del 25% prevista dall'art. 71, comma 1, lettera a), della legge n. 69 del 2009.

Fermo restando, fino al 28 aprile 2011, il quadro delineato a far data dall'8 luglio 2008, al Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata disposta, a partire dal 28 aprile 2011, l'assegnazione di un compenso fisso annuo lordo pari a € 24.500; per ciascuno degli altri Consiglieri un compenso fisso annuo lordo pari a € 16.000. Come già evidenziato nella relazione relativa al biennio 2008-2009 e agli esercizi 2010 e 2011, anche nel corso del 2012 il Presidente ha inoltre percepito la remunerazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. costituita da una parte fissa, in relazione alle deleghe a lui assentite, nonché da una parte variabile, corrisposta esclusivamente in caso di raggiungimento degli obiettivi annuali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Remunerazioni.

La suddetta parte fissa (legata alle deleghe attribuitegli), a far data dal 16 settembre 2008, era stata determinata dal Consiglio di Amministrazione in € 65.000. Successivamente il 18 maggio 2010 lo stesso Consiglio ha adeguato tale remunerazione ad € 90.000 in virtù di ulteriori nuove deleghe conferitegli.

Con riferimento all'esercizio 2012, analogamente a quanto asserito nella precedente relazione relativa all'esercizio 2011, si segnala che, a far data dal 15 giugno 2011, il Consiglio di Amministrazione ha rideterminato, sentito il collegio sindacale, il suddetto compenso in € 120.000 quale parte fissa dell'emolumento ed in € 50.000 quale parte variabile, in virtù delle nuove, ulteriori deleghe conferitegli, con ciò più che compensando le riduzioni apportate ai compensi ex art. 2389, comma 3, del c.c.

A far data dal 16 giugno 2011, il consigliere di amministrazione che riveste la qualifica di Amministratore Delegato percepisce una remunerazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. determinata in € 250.000 per le deleghe a lui conferite ed € 50.000 per la parte variabile connessa al raggiungimento degli obiettivi annuali prestabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Remunerazioni.

Con riferimento all'esercizio 2011, si segnala che, a far data dal 15 giugno 2011, il Consiglio di Amministrazione ha rideterminato, sentito il collegio sindacale, il suddetto compenso in € 250.000 quale parte fissa dell'emolumento ed in € 70.000 quale parte variabile.

Per effetto delle disposizioni precedentemente riportate, gli emolumenti di competenza degli Amministratori con deleghe di CONI Servizi S.p.A., fissati in occasione del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2011, non potevano essere oggetto di riduzione prima del successivo rinnovo del Consiglio stesso, originariamente

previsto nel corso dell'anno 2014 ed anticipato, per effetto del rinnovo del vertice del CONI, al 15 maggio 2013

Ciò premesso, per quanto riguarda la suddetta parte variabile, il Consiglio di Amministrazione, in data 8 maggio 2012 ha riconosciuto il conseguimento dei relativi obiettivi annuali stabiliti per l'anno 2011. Pertanto, nel corso dell'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. è stata riconosciuta una remunerazione variabile pari ad € 50.000.

Quanto al Collegio dei Sindaci, fermo restando, fino al 28 aprile 2011- come si evince dalla tabella sopra riportata - il quadro delineato a far data dall'8 luglio 2008, a partire dal 28 aprile 2011 al Presidente del Collegio dei Sindaci è stata disposta l'assegnazione di un compenso fisso annuo lordo pari a € 22.500 ed agli altri sindaci un compenso fisso annuo lordo pari a € 16.000.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale assiste un magistrato della Corte dei conti al quale non è corrisposto alcun compenso.

Quanto alla composizione numerica dei suddetti organi, si fa presente che l'art. 6, comma 5, della legge n. 122/2010 prevede, in capo a tutti gli enti pubblici, anche economici, e agli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, l'obbligo di adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto (poi convertito in legge), gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

Tale norma, per quanto applicabile alla società Coni Servizi S.p.A., non ha richiesto in concreto alcun intervento di adeguamento atteso che il numero dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo della ripetuta società è sempre stato, rispettivamente, pari a cinque e tre unità.

A fini riepilogativi si rinvia alla seguente tabella:

Compensi Coni Servizi SpA	2012			2011		
	Compenso fisso annuo lordo	Remunerazione ex art. 2389 c.3 c.c. fisso	Remunerazione ex art. 2389 c.3 c.c. variabile (raggiungimento obiettivo)	Compenso fisso annuo lordo ex art. 2389 c.1 c.c. - dal 28/4/2011	Remunerazione ex art. 2389 c.3 c.c. fisso - dal 15/6/2011	Remunerazione ex art. 2389 c.3 c.c. variabile (raggiungimento obiettivo) - dal 15/6/2011
Presidente	€ 24.500,00	€ 120.000,00	€ 50.000,00	€ 24.500,00	€ 120.000,00	€ 50.000,00
Amministratore Delegato	€ 16.000,00	€ 250.000,00	€ 70.000,00	€ 16.000,00	€ 250.000,00	€ 70.000,00
Consiglieri	€ 16.000,00			€ 16.000,00		
Presidente Collegio Sindaci	€ 22.500,00			€ 22.500,00		
Membri Collegio Sindaci	€ 18.000,00			€ 18.000,00		

2. Il contratto di servizio per l'anno 2012

In conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 8, della legge 8 agosto 2002, n. 178, tra il CONI e la Coni Servizi S.p.A. è stato stipulato il contratto di servizio per il 2012 – in data 4 aprile dello stesso anno – che definisce gli adempimenti strumentali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal CONI, in ordine ai quali la società assume precisi obblighi di adempimento.

Al riguardo si evidenzia che:

- con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), le risorse finanziarie a favore del CONI sono state determinate per il triennio 2005 – 2008 in € 450.000.000 annui;
- con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, le risorse finanziarie a favore del CONI sono state determinate per il biennio 2009-2010 in € 470.000.000 annui;
- l'entità complessiva dei contributi statali per l'esercizio 2012 ammonta ad € 408.900.000. L'entità complessiva dei contributi statali per l'esercizio 2012 è la risultante di assegnazioni iniziali, di tagli apportati a vario titolo e di integrazioni successive, come di seguito riportato:
 - un'assegnazione iniziale pari a € 432.831.000, già frutto di una prima riduzione rispetto all'ammontare di partenza, pari a € 467.553.000, previsto per il CONI dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 30 bis), essendo stato applicato un primo taglio, pari a € 23.783.000, ai sensi della legge 26 febbraio 2010, n. 25, art. 10-bis, ed un secondo taglio, pari a € 10.939.000, ai sensi della legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 1, comma 1);
 - un'ulteriore riduzione, pari a € 31.447.000, ai sensi delle disposizioni contenute nelle c.d. "manovre estive" 2011 (legge n. 111/2011 e legge n. 148/2011);
 - un'integrazione pari a € 7.593.000, ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 30-bis, comma 5).

Il costo del contratto di servizio per il CONI tra il 2003 (€ 206.000.000) ed il 2011 (€ 132.195.000) è diminuito di € 73.800.000.

Il costo del contratto di servizio per il CONI relativo al 2012 (pari a € 128.623.000) si è ulteriormente ridotto rispetto al 2011.